

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI DI CAMPIONI DI BIOPSIA
RENALE MEDIANTE MICROSCOPIA ELETTRONICA**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi, n. 74, codice fiscale e partita IVA 09319690963 (di seguito denominata anche "ASST FBF Sacco"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Alessandro Visconti, domiciliato per la carica presso detta sede

E

l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10, codice fiscale e partita IVA 02268260904 (di seguito denominata anche "AOU di Sassari"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso detta sede

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'AOU di Sassari ha chiesto di avvalersi della professionalità e competenza dell'ASST FBF Sacco, UOC Anatomia Patologica presso il P.O. Sacco, per l'esecuzione di analisi di campioni di biopsia renale mediante microscopia elettronica;
- l'ASST FBF Sacco possiede, oltre alla competenze ed alla professionalità, anche la strumentazione necessaria a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a

garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste dall'AOU di Sassari come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione per le finalità di interesse del servizio pubblico;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'ASST FBF Sacco mette a disposizione dell'AOU di Sassari il personale e le strutture dell'UOC Anatomia Patologica del P.O. Sacco per l'esecuzione di analisi di campioni di biopsia renale mediante microscopia elettronica, sulla base dei protocolli tecnico-scientifici attualmente seguiti dalla stessa.

Detto personale avente rapporto di lavoro con l'ASST FBF Sacco, effettuerà le prestazioni come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione, per le finalità del servizio sanitario pubblico.

Art. 3 - Modalità operative

L'accesso alle prestazioni oggetto della presente convenzione verrà concordato dal Direttore della S.C. Anatomia Patologica dell'AOU di Sassari, o suo delegato, direttamente con il Direttore dell'UOC Anatomia Patologica del P.O. Sacco dell'ASST FBF Sacco, o con persona da questi delegata.

L'allestimento dei preparati, l'invio dei campioni ed il loro trasporto avverrà a cura e carico dell'AOU di Sassari, e in particolare, l'invio dei suddetti campioni dovrà essere accompagnato da apposita richiesta scritta.

La consegna dei preparati da analizzare avverrà, di norma, nei giorni feriali.

Le prestazioni verranno svolte, compatibilmente con le attività istituzionali, con la

maggior celerità possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi.

L'invio dovrà essere accompagnato dalle note cliniche ed epidemiologiche adeguate e da una richiesta vistata, per debita autorizzazione, dal Direttore della S.C. Anatomia Patologica dell'AOU di Sassari.

Art. 4 - Remunerazioni delle prestazioni

A fronte delle prestazioni effettuate, l'AOU di Sassari riconoscerà all'ASST FBF Sacco il corrispettivo di € 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ogni analisi mediante lettura in microscopia elettronica di campioni di biopsia renale.

L'ASST FBF Sacco emetterà fattura elettronica mensile, sulla base dei campioni pervenuti e analizzati. Ai relativi pagamenti, l'AOU di Sassari provvederà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, tramite bonifico bancario, specificando nella causale la fattura di riferimento. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 - Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 giorni.

L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato

pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 4.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 6 - Assicurazione

L'ASST FBF Sacco si impegna a garantire al personale medico specialistico incaricato durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività professionale svolta.

L'AOU di Sassari garantisce in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C.T. verso terzi connesse all'attività oggetto della presente convenzione in caso di eventuale responsabilità alla stessa attribuibile (ad es. la correttezza del prelievo, l'invio di note cliniche ed epidemiologiche errate o non adeguate a corredo del campione, la corretta conservazione dei campioni dal momento del prelievo sino ai laboratori dell'ASST Fatebenefratelli Sacco)

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla ASST FBF Sacco è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

Le Parti sono tenute a mantenere la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali possa venire a conoscenza, in possesso o detenzione, e ad osservare quanto

disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”).

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, l’ASST FBF Sacco assume il ruolo di Responsabile esterno, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, nominato dall’AOU di Sassari, quest’ultima in qualità di Titolare del trattamento. mediante la sottoscrizione della presente convenzione, per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività di cui in argomento.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR n. 62/2013, di cui hanno preso visione sui siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti. La violazione dei suddetti da parte dei contraenti comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - IVA, registrazione e bollo

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'AOU di Sassari.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 11 - Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Lorenzo Spano

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2. La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.